

Gruppo FORZA ITALIA NOI MODERATI
IL CAPO GRUPPO
Dott. Claudio Malavasi

Gruppo Lista Civica Frazioni e Castelfranco
IL CAPO GRUPPO
Avv. Silvia Santunione

Castelfranco Emilia, 30 settembre 2024

Al Sindaco di
Castelfranco Emilia

Oggetto: interrogazione con dibattito: interpellanza ex. art 22 RCC

Premesso che il Comune di Castelfranco Emilia ha delegato la funzione di assistenza del contenzioso tributario alla Provincia di Modena si richiede:

- 1) se la circostanza che il contenzioso tributario dell'Ente sia stato delegato alla provincia di Modena e se tale delega comprenda anche il patrocinio davanti la Giustizia Tributaria gli interessi delle Amministrazioni associate e quindi anche del nostro Ente,
- 2) se la succitata convenzione preveda l'intervento di dipendenti di altri Enti a difesa dell'accertamento tributario del nostro Ente che sia oggetto di impugnazione e se tali dipendenti siano chiamati a svolgere l'attività necessaria di supporto in giudizio ai sensi dell'art. 12 del D Lgs 546/92 e che pertanto in rappresentanza dell'Ente non vanno dipendenti del Comune di Castelfranco Emilia ma di altro ente;
- 3) se è a conoscenza del Sindaco e della Giunta il contenuto della deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 34/2024/PAR con il quale, fra le altre determinazioni precisa che:

Invece, non sfugge alla Sezione che la questione sottesa alle richieste formulate dal Comune attiene invece all'applicazione concreta dell'art. 15, c. 2-*sexies* del D.Lgs. n. 546/1992 anche a dirigenti/funzionari dipendenti di enti diversi rispetto a quelli "parti" dei giudizi tributari da cui detti compensi derivino.

Al riguardo, si sottolinea che l'art. 12, c. 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996 ha aggiunto il c. 2-*bis* all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", secondo il quale *"nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"* e che, successivamente, l'art. 9, c. 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha sostituito, all'interno del citato art. 15, gli originari c. 2 e 2-*bis* con gli attuali c. da 2 a 2-*octies*.

Per quanto interessa in questa sede il c. 2-*sexies*, attualmente vigente, prevede che *"nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **se assistiti da propri funzionari**, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"*.

È di tutta evidenza che con la novella legislativa del 2015 il legislatore abbia circoscritto il perimetro dei funzionari a cui applicare le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto, ai "propri funzionari" rispetto alla precedente versione della norma che conteneva la più generica definizione di "funzionari dell'amministrazione".

Inoltre, anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 29994 del 13 ottobre 2022 ha affermato che *"in proposito, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, all'amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria della lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, c. 2-sexies [...], la liquidazione delle spese che va effettuata secondo le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato"*. Il medesimo riferimento alla parte pubblica che *"sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente"* è contenuto nell'ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 della Sezione V della Cassazione civile, già citata.

Peraltro, anche nella stessa convenzione *"per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale"*, richiamata dal Comune, all'art. 2, si stabilisce tra le finalità delle attività assegnate all'Ufficio associato, quella di *"coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi previo conferimento di apposita delega ad agire in nome e per conto dell'ufficio associato, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali"*.

E che pertanto è chiaro che solo dipendenti del Comune di Castelfranco possono svolgere tali funzioni;

4) se è a conoscenza il Sindaco che tale circostanza non è rispettata con gravi rischi a carico dell'Ente in quanto potrebbe essere causa di perdita del ricorso e se vengono erogati incentivi a personale diverso da quello dell'Ente ciò potrà determinare danno patrimoniale a carico dell'Ente (si richiama fra i tanti il ricorso in Cassazione del 15/12/2023 n. 24964/2024 nel quale risulta l'Ente rappresentato e assistito dal ~~XXXXXX~~ dirigente del ~~XXXXXX~~);

5) se il Sindaco e la Giunta abbiamo preso in considerazione la soluzione al problema ed assunto precise azioni per:

5.1) impedire che l'Ente sia rappresentato da non dipendenti del nostro Comune con grave rischio di soccombenza in caso la controparte eccepisca la circostanza;

5.2) recuperare le somme riconosciute a dipendenti di altri enti in materia di incentivi connessi allo svolgimento di tali cause erogati negli ultimi 5 anni;

5.3) individuare le responsabilità interne all'Ente in merito alla circostanza che dopo la succitata deliberazione della Corte dei Conti l'Ente abbia ancora proceduto a svolgere il servizio associato in violazione a tali statuizioni.

IL CAPO GRUPPO
Dott. Claudio Malavasi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Malavasi', written in a cursive style.

IL CAPO GRUPPO
Avv. Silvia Santunione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia Santunione', written in a cursive style.